

## Normativa e prassi

# Credito d'imposta sulle Dta: istruzioni per un uso corretto

22 Settembre 2011

L'utilizzo in compensazione, a differenza di altre ipotesi, non soggiace ad alcun limite di importo. Nel modello di pagamento F24, va indicato il codice tributo 6834

**Thumbnail**  
Image not found or type unknown

Il decreto milleproroghe (DI 225/2010) ha previsto la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate stanziare in bilancio, a fronte delle differenze temporanee tra imposte pagate e di competenza generatesi con riguardo a determinate fattispecie fiscali.

In particolare, per le banche e gli enti finanziari, sono trasformabili in credito d'imposta le imposte anticipate relative alle svalutazioni dei crediti e, anche per gli enti diversi, quelle connesse alla valutazione dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta.

La trasformazione in esame è ammessa solo nel caso in cui, in bilancio, sia evidenziata una perdita d'esercizio e può essere effettuata al massimo per un ammontare pari a quello risultante, moltiplicando la stessa perdita d'esercizio per il rapporto tra le attività per imposte anticipate, oggetto di agevolazione, e la somma del capitale sociale e delle riserve.

Con la **risoluzione n. 94/E** del 22 settembre, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'utilizzo del credito d'imposta e sulle modalità di esposizione dello stesso nella dichiarazione dei redditi.

Secondo l'Agenzia, poiché la norma stabilisce che la trasformazione in credito d'imposta "*decorre dalla data di approvazione di bilancio*", la disposizione contenuta nel milleproroghe 2010 è applicabile con riferimento a tutti i bilanci la cui approvazione sia avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Tale disciplina è applicabile da tutti i soggetti Ires la cui forma giuridica preveda, per legge,

l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci o altro organo competente. Inoltre, la trasformazione delle imposte anticipate in credito d'imposta comporta che, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui la stessa ha efficacia (ovvero quello in corso alla data di approvazione del bilancio), non siano più ammesse le variazioni in diminuzione corrispondenti all'ammontare di imposte anticipate trasformate.

Per quanto riguarda l'utilizzo del credito in compensazione, l'Agenzia chiarisce che, sulla base delle disposizioni contenute nel milleproroghe, il credito d'imposta in esame, a differenza di crediti di altra natura, non soggiace ad alcun limite d'importo e che per la compensazione tramite F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6834.

Infine, per quanto riguarda l'esposizione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, l'Agenzia precisa che lo stesso deve essere indicato nella sezione XIX del quadro RU, utilizzando l'apposito codice 80.

di

**Elena Padovani**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/credito-dimposta-sulle-dta-istruzioni-uso-corretto>